

**“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA
LEGGE 190/2012”**

Triennio 2026-2028

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Elaborazione RPCT | novembre - dicembre 2025 |
| Illustrazione CDA | 16 dicembre 2025 |
| Approvazione CDA | 28 gennaio 2026 |

| | |
|---|----------|
| SEZIONE I - PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..... | 5 |
| § 1 PREMESSE..... | 5 |
| § 2 I PIANI NAZIONALI ANTICORRUZIONE 2019 E 2022..... | 5 |
| § 3 RAPPORTO DI INTERDIPENDENZA TRA LA LEGGE 190/2012 E IL D.LGS. 231 DEL 2001..... | 6 |
| § 4 OBIETTIVI | 7 |
| § 5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO..... | 8 |
| § 5.1 MODELLO 231/01 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, MOG RFT | 8 |
| § 5.2 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITÀ E TRASPARENZA..... | 9 |
| § 6 GLI ATTORI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN LIGURIA INTERNATIONAL | 9 |
| § 6.1 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA..... | 9 |
| § 6.1.1 REQUISITI..... | 9 |
| § 6.1.2 COMPITI | 10 |
| § 6.1.3 POTERI DI INTERLOCUZIONE E CONTROLLO DI RPCT | 10 |
| § 6.1.4 LE RISORSE A DISPOSIZIONE DI RPCT | 11 |
| § 6.1.5 RAPPORTI CON ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO | 11 |
| § 6.1.6 MISURE A TUTELA DI RPCT | 11 |
| § 6.1.7 RESPONSABILITÀ DI RPCT | 12 |
| § 6.1.8 ODV E RAPPORTI CON RPCT | 12 |
| § 6.1.9 OIV O SOGGETTO CON FUNZIONI ANALOGHE | 12 |
| § 6.1.10 IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PTPCT | 12 |
| § 6.1.11 DESTINATARI DEL PTPCT | 13 |
| § 7 IL PTPC 2026 – 2028: MODALITÀ E CRITERI DI ELABORAZIONE, RAGIONI SOTTESE ALLA RIEMISSIONE..... | 13 |
| § 7.1 CONTESTI..... | 14 |
| § 7.1.1 CONTESTO ESTERNO | 14 |
| § 7.1.2 CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO | 16 |
| § 7.2 CRITERIO METODOLOGICO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO..... | 19 |
| § 7.3 MAPPATURA ED INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE PROCEDURE (ALLEGATO 1) | 19 |
| § 7.4 PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO..... | 22 |
| § 8 L'ATTIVITA' DI RPCT CON IL SUPPORTO DI ODV E DELLE FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI..... | 23 |
| § 8.1 RELAZIONE IN MERITO ALLA ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NELL'ANNO 2023..... | 23 |
| § 8.2 RELAZIONE IMPULSO ATTIVITA' INFORMATIVA / FORMATIVA ANNO 2024 E FORMAZIONE ANNO 2025 | 25 |
| § 9 IL PIANO DI MONITORAGGIO PER L'ANNO 2025 | 25 |
| § 10 ULTERIORI MISURE OBBLIGATORIE..... | 26 |
| § 10.1 PROCEDURA WHISTLEBLOWING | 26 |
| § 10.2 "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA" (PANTOUFLAGE) | 27 |
| § 10.3 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI (ORDINARIA E STRAORDINARIA)..... | 28 |
| § 10.4 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI..... | 28 |
| § 10.5 COMMISSIONI E CONFLITTO DI INTERESSE..... | 30 |

| | | |
|------------------------|---|----|
| § 10.6 | CASI PARTICOLARI: INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI | 30 |
| § 10.7 | PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI | 30 |
| § 10.8 | LIMITI AL RICORSO ALL'ARBITRATO | 31 |
| § 10.9 | ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO | 31 |
| § 11 | PROGRAMMA MISURE GENERALI DI MIGLIORAMENTO E LORO ATTUAZIONE | 32 |
| SEZIONE II..... | | 33 |
| § 12 | TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: IL PIANO DELLA TRASPARENZA | 33 |
| § 12.1 | O.I.V. | 35 |
| §12.2 | FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE | 35 |
| § 12.2.1 | FLUSSI INFORMATIVI: SCHEDA DI ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL DATO AI FINI DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE | 35 |
| § 12.2.2 | DELIBERA ANAC 495/2024: SCHEMI DI PUBBLICAZIONE | 37 |
| § 12.3 | TRASPARENZA E DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI - RAPPORTI RPTC E RPD | 38 |

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL CORPO DEL DOCUMENTO

LIGURIA INTERNATIONAL o La Società Liguria International

| | |
|--|--|
| A.N.A.C. | Autorità Nazionale Anticorruzione |
| A.V.C.P. | Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture |
| C.I.V.I.T. | Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche |
| D.Lgs. 231/2001 o Decreto | Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"</i> e successive modifiche e integrazioni. |
| D.F.P. | Dipartimento della Funzione Pubblica |
| LEGGE 190/2012 o Legge o Legge Anticorruzione | Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i> |
| Modello | Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs.231/2001 e adottato da LIGURIA INTERNATIONAL |
| MPA | Misure di Prevenzione Anticorruzione |
| ODV | Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 deputato al controllo sull'efficace attuazione del modello di organizzazione per la prevenzione dei reati presupposto di responsabilità amministrativa per l'Ente, designato dal CDA. |
| P.N.A. | Piano Nazionale Anticorruzione |
| P.T.P.C. | Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione |
| P.T.T.I. | Programma Triennale di trasparenza e Integrità |

RPC

Responsabile Anticorruzione. Funzione designata dal CDA per la garanzia sull'effettivo funzionamento del protocollo anticorruzione

RT

Responsabile Trasparenza. Funzione designata dal CDA per la garanzia sulla effettiva pubblicazione delle informazioni di pubblico interesse da divulgare in modo chiaro e completo sul sito web di Liguria International in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa

RPCT

Indica in LIGURIA INTERNATIONAL le funzioni svolte unitariamente dal medesimo soggetto nominato quale responsabile per la prevenzione della corruzione e quale responsabile per la trasparenza

SEZIONE I - PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

§ 1 PREMESSE

Normativa di riferimento

La L.190/2012 e le delibere Anac, tra cui la Delibera ANAC dell'8 novembre 2017 n. 1134 e da ultimo il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, costituiscono l'imprescindibile punto di partenza per la elaborazione del presente Piano, che trova il proprio fondamento normativo nel disposto dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 6 novembre 2012 n. 190, rientrando LIGURIA INTERNATIONAL (quale società in controllo pubblico) nel novero dei soggetti di cui all'art. 2 bis, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

In particolare, tali soggetti sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate sulla base del D. Lgs. 231/2001, estendendone pertanto l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal citato Decreto, ma anche a tutti quelli considerati nella L.190/2012 e normativa collegata in materia. Ciò, come evidenziato dalla Delibera n. 1134 ANAC del 20 novembre 2017, in attuazione di una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti. E ciò anche quando i Reati sono commessi in danno della Società, differenziandosi così dai presupposti del D. Lgs. 231/01 (che ha riguardo solo ai Reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa).

La Delibera sopra citata prevede al punto 3.1.1 la necessità che tali misure siano ricondotte in un documento “unitario”, ragione per cui dette misure vengono opportunamente “perimetrate” dentro al presente Piano (e non all'interno del Modello, seppure in apposita separata sezione) al fine di renderle chiaramente identificabili.

Con il **termine “corruzione”** ci si riferisce all'intera gamma di reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dal titolo II del libro II del c.p. nonché le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle Amministrazioni o degli Enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo. In altre parole, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e cioè tutte le volte in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'Organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere anche dalla loro rilevanza penale. Più chiaramente secondo gli indirizzi ANAC il termine corruzione non si riferisce solo ai reati più strettamente definiti come corruttivi nell'ordinamento penale italiano (articolo 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater del Codice penale), ma anche ai reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”.

§ 2 I PIANI NAZIONALI ANTICORRUZIONE 2019 E 2022

Come noto con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato in via definitiva il PNA 2019-2021. Il Piano Nazionale compendia i Piani precedenti ed è stato adottato all'esito di un'ampia consultazione pubblica. Il Piano assume particolare rilievo poiché, come precisato dalla stessa Autorità «*con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l'Anac ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori*

. RPCT ha, in particolare, tenuto in debito conto i contenuti dell'ALLEGATO I, contenente le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi: esso specifica in premessa che «*il PNA 2013 e*

l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il presente allegato metodologico ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. Il presente allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo».

In particolare, per quanto concerne gli aspetti di maggiore rilievo, ferme le note puntualizzazioni in merito alla disamina del contesto esterno ed interno di riferimento, è appurata la **necessità di una puntuale identificazione e descrizione dei processi** (e, valutata la realtà aziendale, di eventuali sotto-processi) che ineriscono la macro-area di riferimento, ai fini della analisi del rischio corruttivo. A detta dell'Autorità «*per descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di rappresentare i seguenti elementi: o elementi in ingresso che innescano il processo – “input”; o risultato atteso del processo – “output”; o sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”; o responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo; o tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari); o vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari); o risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo); o interrelazioni tra i processi; o criticità del processo».*

Più precisamente, secondo l'Autorità, oggetto di analisi può essere, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo: pur tuttavia essa ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato “dal processo”, laddove non è opportuno che le amministrazioni adottino come unità minima di analisi le aree di rischio menzionate nel paragrafo precedente in quanto esse costituiscono una categoria eccessivamente sintetica e poco funzionale allo scopo.

Infine, si evidenzia come in forza delle indicazioni ANAC, tuttora valide, RPCT abbia adottato un **criterio qualitativo di valutazione del rischio**.

Si ricorda infine come Liguria International rientri appieno nel novero delle realtà che beneficiano delle semplificazioni statuti dall'Autorità già con il PNA 2022, approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, ove al §4 l'Autorità ha precisato che “*le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità. Gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017. Per quanto riguarda la trasparenza, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti seguono le indicazioni già date dall'Autorità nelle delibere nn. 1310/2016 e 1134/2017, già richiamate, unitamente alle misure di semplificazione indicate dall'Autorità al § 10 Semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di cinquanta dipendenti?*

§ 3 RAPPORTO DI INTERDIPENDENZA TRA LA LEGGE 190/2012 E IL D.LGS. 231 DEL 2001

Preliminarmente occorre ricordare, anche in questa come il presente documento dia attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, in una ottica di contrasto e prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dell'Azienda (in particolare **Codice Etico** e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 –“**MOG231**”- e da ultimo il Modello volto a contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, “**MOG-RFT**”).

Occorre, infatti, evidenziare come “*il sistema di misure organizzative previste dal D.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla Legge 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il D.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano*

stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La Legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società.

Salvo alcune, circoscritte evenienze, il Modello 231 nella sua articolazione organizzativa e procedurale consente di esplicare la propria efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati di corruzione passiva, propri della Legge 190; in tal senso, i procedimenti sensibili, e cioè a rischio reato di corruzione passiva, dovrebbero essere già stati pressoché integralmente mappati e mitigati in fase di sviluppo ed adozione del Modello 231. I casi in cui l'omologia appena descritta potrebbe venir meno ineriscono esclusivamente le aree ed i procedimenti afferenti ad attività di pubblico interesse e per i quali, in ragione della loro stessa natura, sono prevedibili esclusivamente ipotesi corruttive di tipo passivo; in tal caso il piano di prevenzione ex 190/12 non potrebbe essere semplicemente mutuato dal modello di organizzazione ex 231/01, ma dovrebbe prevedere azioni preventive e controlli successivi specifici. In sintesi, quindi, le disposizioni organizzative, inclusi i codici etici e di comportamento, volte a prevenire i reati presupposto ai sensi del Dlgs. 231/01 possono essere validamente impiegate, a meno delle integrazioni suindicate, anche per la prevenzione dei reati di corruzione passiva propri della L. 190/12: naturalmente non può venir meno l'attività di controllo e monitoraggio che, tra l'altro, nel caso delle società partecipate è altresì disciplinata, nel rapporto con l'Amministrazione vigilante, dal D.L. 174/2012 convertito nella L.213/2012.

Per altro verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato con determina 1134/2017 che «*l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2 bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 103" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative" di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» e che (§3.1.1 pag.22 determina 1134) «*queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento (...).**

In definitiva, il presente documento rappresenta un momento di sintesi e di richiamo, per quanto concerne le fattispecie in esame ("fenomeni corruttivi") anche delle procedure adottate ai sensi del Decreto 231/2001.

Il Piano è sviluppato in coerenza con i principi definiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Piano è impostato, pertanto, sulla base del rispetto dei criteri di:

- trasparenza sul processo di formazione del Piano;
- connessione tra analisi e individuazione delle misure;
- centralità delle misure di prevenzione, doveri di comportamento dei dipendenti e responsabilità delle Funzioni aziendali;
- monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure e valutazione dell'efficacia delle stesse;
- integrazione, in una specifica sezione del Piano, delle misure in materia di trasparenza.

§ 4 OBIETTIVI

Il Piano, ad integrazione di quanto già previsto dal Modello, si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione o di "mala gestio" nell'agire della Società e dei suoi dipendenti;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

- adottare interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza all'interno dell'organizzazione che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società a gravi rischi sul piano reputazionale e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; ciò anche tramite l'incremento della cultura della legalità;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- creare un ambiente di, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.

§ 5 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

Liguria International conferma il suo impegno nella lotta alla corruzione ed alla *mala gestio* creando un sistema di riferimento volto ad attuare una concreta politica anticorruzione, implementata nel corso del tempo, tramite l'insieme delle regole interne di carattere generale e le procedure attuative in vigore.

§ 5.1 MODELLO 231/01 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, MOG RFT

Il Codice Etico e di Condotta, insieme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, al MOG RFT e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e sono elementi essenziali del sistema di controllo.

Il Codice Etico di Liguria International, mutuato con opportune modifiche dalla controllante FILSE SPA (https://www.liguriainternational.it/images/SocietaTrasparente/Codice_Etico_lig_int_gennaio_2022.pdf) è parte integrante del Modello ex D.lgs. n. 231/2001 e del PTPCT in vigore: esso evidenzia come legalità, onestà, trasparenza, correttezza, collaborazione con i colleghi e valorizzazione professionale, rispetto delle politiche dei sistemi di gestione integrati, rappresentano i principi etici fondamentali a cui si devono attenere, nello svolgimento delle proprie attività, i destinatari del Codice.

Si evidenzia come il Codice Etico e di Condotta in revisione 2022 preveda espressamente quanto di seguito riportato: *“La violazione del Codice Etico, del PTPCT, del Modello e delle procedure compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i Destinatari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti disciplinari/sanzionatori adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.*

Il Codice Etico e di Condotta, in virtù della sua valenza precettiva e della analitica individuazione dei comportamenti richiesti ai destinatari, dalla cui inosservanza deriva l'applicazione di sanzioni, integra altresì i requisiti di comportamento dei dipendenti pubblici e la valenza di Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013”.

Per quanto concerne il MOG RFT, approvato con delibera di CDA del 16 dicembre 2025, esso è qualificato quale procedura operativa ad integrazione dei presidi generali (condotte imposte e vietate) di cui alle Parti Speciali n°4 (Reati di Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di utilità illecite, autoriciclaggio) e n°8 (Reati di Criminalità Organizzata) del MOG231 e certamente idoneo a supportare le misure di prevenzione di cui al PTPCT.

§ 5.2 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITÀ E TRASPARENZA
Il PTPCT costituisce un elemento costitutivo del sistema di controllo interno di Liguria International, attraverso la cui attuazione si esercita una efficace azione di contrasto ad eventuali fattispecie corruttive. Liguria International è impegnata, inoltre, a garantire la conformità della sezione del sito web istituzionale “Società Trasparente” agli obblighi di pubblicazioni dei dati, previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed assicurare la correttezza e tempestività del flusso informativo interno.

§ 6 GLI ATTORI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN LIGURIA INTERNATIONAL

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, di cui al PNA 2019, § 8.).

Pur tuttavia l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

In Liguria International gli ulteriori principali soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo sono:

- L'Organo Gestorio (CdA), il quale ha il compito di:
 - valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
 - tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
 - creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
 - assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
 - promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione.
- Tutti i dipendenti, che debbono partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT;
- L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, al quale è affidato il compito di supporto alle attività di RPCT;
- 'OIV e/o struttura con funzioni analoghe, la quale in Liguria International è stata nominata limitatamente alla verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 ed individuata nell'ODV. Pur tuttavia, come noto e meglio approfondito in sezione II, la Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

§ 6.1 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

Liguria International ha provveduto a nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il dipendente Alessandro Pittaluga.

§. 6.1.1 REQUISITI

La nomina del Responsabile è stata effettuata tenendo in considerazione i requisiti normativamente stabiliti: valutata l'assenza all'interno dell'organigramma di dipendenti con inquadramento quale dirigente o quadro il dipendente è stato individuato a seguito di valutazione delle mansioni svolte dai dipendenti, dei colloqui intercorsi e delle disponibilità fornite.

Sono stati tenuti in considerazione i residui ed applicabili requisiti normativamente stabiliti:

- non essere stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari;
- aver dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
- non essere in conflitto di interessi;
- non essere un soggetto incaricato dei settori tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

Rispetto a detto ultimo requisito occorre ricordare le peculiarità del funzionigramma della Società, la quale ha alle proprie dipendenze, alla data del 31.12.2025, numero 5 unità, di cui 1 in distacco presso altri enti. Da ciò discende una evidente gestione di settori a rischio da parte del personale ed in particolare in capo al medesimo RPCT, fattore che risulta calmierato dal controllo da parte dell'Organo Gestorio e dalle attività di verifica di ODV231.

§ 6.1.2 COMPITI

A RPCT sono assegnate in termini generali le seguenti responsabilità:

- predisporre, in via esclusiva, il PTPCT da sottoporre all'organo amministrativo per la sua approvazione;
- collaborare nella definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro la data comunicata dall'A.N.AC.;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individuare, di concerto con il dirigente preposto alla gestione del personale, i dipendenti da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Organo Amministrativo, all'A.N.AC. e alla Direzione Risorse Umane, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2013, Il Responsabile deve:

- curare, anche attraverso le opportune indicazioni nel Piano, il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconfondibilità e incompatibilità degli incarichi;
- contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconfondibilità o incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013, segnalando altresì i casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti.

§ 6.1.3 POTERI DI INTERLOCUZIONE E CONTROLLO DI RPCT

A RPCT sono assegnati poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sulla efficace attuazione delle misure previste nel PTPCT. A tal fine di sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie;

- (ii) partecipare all'adunanza dell'Organo Amministrativo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e suo aggiornamento;
- (iii) riferire all'Organo Amministrativo e all'A.N.AC., ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo; può richiedere dati, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Nello svolgimento dei compiti, il RPCT può avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

RPCT stabilisce gli strumenti di raccordo ritenuti più opportuni per il conseguimento degli obiettivi del presente Piano, tra cui:

- confronti periodici di monitoraggio gli altri dipendenti aziendali;
- riunioni immediate per i casi di eventuale urgenza;
- meccanismi/sistemi di reportistica per permettere al Responsabile di conoscere tempestivamente elementi di rischio o altri elementi rilevanti ai fini del presente Piano che saranno basati, quando possibile, sull'utilizzo di sistemi informativi.

RPCT ogni anno redige entro la data comunicata dall'A.N.AC. una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia e sul livello effettivo di attuazione delle misure di prevenzione definite dal Piano e cura i flussi informativi alle autorità competenti. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Società.

§ 6.1.4 LE RISORSE A DISPOSIZIONE DI RPCT

L'Organigramma Aziendale non ha permesso di individuare funzioni di supporto al Responsabile; non risulta in oggi neppure più disponibile la risorsa in passato incaricata per gli adempimenti esecutivi degli obblighi di pubblicazione, a cui RPCT provvede in prima persona.

§ 6.1.5 RAPPORTI CON ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

RPCT deve garantire un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilitare l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di *governance* e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Si ricorda come tra i compiti di RPCT vi sia, altresì, quello di fornire adeguato riscontro ad eventuali richieste di chiarimenti e delucidazioni che dovessero pervenire da Filse e dal RPCT di quest'ultima.

§ 6.1.6 MISURE A TUTELA DI RPCT

RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine, la Società adotta le seguenti misure:

- a) la funzione di RPCT può essere revocata dall'Organo Amministrativo solo per giusta causa;
- b) rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- c) nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, che dispone la

comunicazione all'A.N.AC. della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

§ 6.1.7 RESPONSABILITÀ DI RPCT

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le previsioni di cui al sistema disciplinare.

§ 6.1.8 OdV E RAPPORТИ CON RPCT

Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, il RPCT svolge le proprie attività in coordinamento con OdV.

OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPCT.

§ 6.1.9 OIV o SOGGETTO CON FUNZIONI ANALOGHE

In Delibera n. 1134/2017 A.N.AC. indica che la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza induca a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. È avviso dell'Autorità che le società attribuiscano tali compiti, di ulteriore supporto e verifica del corretto adempimento degli obblighi di legge, all'organo interno di controllo reputato più idoneo, ovvero all'OdV o altro organo.

La funzioni di OIV, limitatamente alla funzione di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, tramite la redazione delle griglie di rilevazione e le attestazioni predisposte da Anac, in ragione delle gravi responsabilità connesse alla omessa e/o errata pubblicazione degli stessi, risultano attribuite all'OdV.

§ 6.1.10 COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NELLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PTPCT

Responsabilità generali nell'attuazione del Piano, per quanto di rispettiva competenza, sono attribuite, all'Organo Gestorio e a tutto il personale a qualsiasi titolo occupato presso Liguria International. I dipendenti debbono prestare la propria attiva collaborazione a RPCT e, in seguito, rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT.

I titolari dei processi/attività a rischio corruzione sono, in sintesi, tenuti a:

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, assicurando la completezza e la tempestività del flusso informativo;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il Responsabile per individuare le misure di prevenzione specifiche dei processi dai medesimi gestiti;
- assicurare l'osservanza del Codice Etico, del Codice di Comportamento, dei Principi Generali di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- verificare e garantire l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati/da pubblicare;
- aggiornare periodicamente RPCT sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano o sulle eventuali criticità riscontrate.

Il mancato adempimento degli obblighi informativi nei confronti del RPCT, nelle circostanze sopra indicate, è suscettibile di essere sanzionato disciplinamente.

Il dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Il dipendente è tenuto a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, del PTPCT e/o della normativa interna e/o esterna, dei principi etici, da parte della Società, di un collega, di un collaboratore o di una terza parte, ivi comprese le richieste o le offerte di pagamenti indebiti da queste ricevute.

§ 6.1.11 DESTINATARI DEL PTPCT

Si ricorda come in ogni caso il PTPCT sia rivolto non solo ai soggetti interni ma anche a tutti i soggetti esterni che si interfacciano con la Società. In particolare, rispetto a questi ultimi, la violazione di procedure / protocolli adottati dalla Società in materia di prevenzione della corruzione deve essere sanzionata.

§ 7 IL PTPC 2026 – 2028: MODALITÀ E CRITERI DI ELABORAZIONE, RAGIONI SOTTESE ALLA RIMISSIONE

Il presente PTCT 2026-2028 è stato redatto tenendo in debito conto la normativa di riferimento e in particolare e per quanto già anticipato, per quanto concerne i documenti interpretativi della stessa, si fonda sui seguenti documenti:

- a) i contenuti della determina ANAC 1134/2017 (già oggetto di approfondita disamina nel PTCT 2018-2020);
- b) i PNA 2019, 2022, 2024 e il PNA 2025 in consultazione;
- c) le indicazioni pervenute dalla controllante Filse SpA, per il tramite del suo RPCT.

Il documento:

- (i) è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per l'Integrità e la Trasparenza con il supporto dell'Organismo di Vigilanza (come previsto da Anac in determina 1134/2017: *«le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza»* (pag.22 Determina 1134);
- (ii) è oggetto di adozione e approvazione dall'organo di indirizzo della società, individuato nel CDA, con rispetto del cd. "doppio passaggio";
- (iii) una volta adottato, ad esso verrà data adeguata pubblicità sia all'interno società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società alla pagina "Società Trasparente".

Si ricorda come Liguria International rientri tra quelle realtà -con numero di dipendenti inferiore a 50- a cui si applicano nell'attuazione della normativa semplificazioni, che riguardano anche la sottosezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (§10.1 PNA 2022).

In merito è noto le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo ove nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione, ovvero che non:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti
- siano stati modificati gli obiettivi strategici
- siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Ancora per il Triennio 2026-2028 ricorrevano i presupposti per la riapprovazione del PTPCT 2024-2026: pur tuttavia lo scrivente RPCT ha ritenuto di procedere ad una ri-emissione del Piano al fine dare atto, tra l'altro:

- a) della rivisitazione del contesto esterno;
- b) delle nuove istruzioni di cui all'allegato 4 alla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 (qualità del dato: raccomandazioni nei confronti dei soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013 per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di Amministrazione trasparente secondo le schede di pubblicazione predisposte da ANAC e per la successiva attività di controllo dei dati pubblicati);
- c) le modifiche introdotte in ambito *whistleblowing* (Delibera Anac n. 479 del 26 novembre 2025).

§ 7.1 CONTESTI

LIGURIA INTERNATIONAL ha determinato gli elementi esterni ed interni che possono influenzare la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del sistema di gestione anticorruzione ai fini della applicazione del D.Lgs 231/01 e della L.190/2012.

La valutazione del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale le realtà operano possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

La valutazione del contesto interno ha, invece, come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche interne dell'azienda possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

§ 7.1.1 CONTESTO ESTERNO

Le informazioni utili a comprendere le dinamiche del rischio corruttivo all'interno di LIGURIA INTERNATIONAL discendono in primo luogo da una disamina della realtà territoriale (nazionale e locale) in cui la Società si colloca. La definizione del contesto esterno avviene per fasi di approfondimento graduale, in relazione all'esperienza maturata sul processo di valutazione del rischio e compatibilmente con le risorse professionali disponibili. Nell'ambito del contesto esterno si è tenuto conto delle peculiari attività svolte da Liguria International, che coinvolgono interessi primari della Amministrazione locale e che determinano un rapporto sistematico con la Pubblica Amministrazione. Si è tenuto altresì conto dell'ambiente nel quale la società opera in riferimento a determinate variabili, quali economiche, sociali, territoriali e alla specificità settoriale della società.

A livello internazionale l'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

L'immagine dell'Italia è quella di un paese ad elevato grado di corruzione sia nella percezione dei cittadini che di imprese e analisti. Le stime convergenti di alcuni indicatori sembrano segnalare come la corruzione nel settore pubblico abbia assunto in Italia connotazioni sistemiche, tipiche di un fenomeno profondamente radicato in diverse aree di intervento dello Stato e capace di condizionarne significativi processi decisionali.

Nel 2016, l'Italia era posta al 60° posto su 176 paesi del mondo nel Rapporto di Transparency International sulla percezione della corruzione. Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo miglioramento della situazione e l'Italia risulta, nel 2024, collocata al 52° posto nel mondo su 180 paesi (in UE 19 su 27).

In data **30 settembre 2023** è stato pubblicato sul sito del Senato della Repubblica la **relazione semestrale della DIA** (Direzione Investigativa Antimafia) presentata dal ministro dell'interno e relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del II semestre del 2022.

L'analisi è realizzata sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e conferma, ancora una volta, che il modello ispiratore delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria. Ciò evidenzia la strategicità dell'aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale tesa ad arginare il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati per evitare l'inquinamento dei mercati e dell'Ordine pubblico economico.

Nella Relazione semestrale al dicembre 2024 la DIA ha evidenziato come non si siano registrate evidenze investigative o giudiziarie che abbiano fatto emergere significative variazioni strutturali rispetto ai sodalizi autoctoni mafiosi e stranieri attivi in Liguria. È ormai assodato che la dimensione economica dei clan mafiosi operanti in Liguria generalmente prevalga su quella violenta secondo il paradigma della mafia silente tipico dei sodalizi extramoenia. Il territorio della Liguria appare sul piano criminale caratterizzato dalla presenza strutturata di consorterie mafiose riferibili quasi esclusivamente alla 'ndrangheta, sebbene sia emersa l'operatività anche di organizzazioni criminali straniere, perlopiù albanesi e sudamericane, specializzate nel narcotraffico. Si è preso, tuttavia, anche atto di rischi di altra natura, in particolare corruttiva¹.

Sotto l'ulteriore profilo del **contesto-socio-economico ligure** elementi sono desumibili dal **Documento di Economia e Finanza Regionale** (Documento di Economia e Finanza 2026-2028).

Tale documento rappresenta il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare e contiene le linee programmatiche pluriennali dell'azione di governo regionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti dalla normativa statale, ed espone il quadro finanziario unitario regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.

Lo scenario macro economico risulta impattato da un aumento sostanziale delle barriere commerciali, inasprimento delle condizioni finanziarie, calo della fiducia di imprese e consumatori e accresciuta incertezza politica, che, se persisteranno, comporteranno effetti negativi significativi sulle prospettive di crescita. Malgrado un quadro globale di profonda incertezza, per il triennio di riferimento 2026-2028 le previsioni evidenziano per la Liguria tassi di crescita positivi in media intorno all'1 per cento: l'economia sarà trainata principalmente dai consumi delle famiglie e dagli investimenti – quest'ultimi sostenuti ancora dalle risorse del PNRR – favoriti dal calo dei tassi di interesse e dal progressivo rientro dell'inflazione, nonché dai consueti punti di forza regionali quali le attività legate alle attività portuali, all'economia del mare e al turismo.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, secondo i dati di media annuale diffusi dall'ISTAT, nel 2024 in Liguria l'occupazione ha raggiunto le 633.899. Il tasso di occupazione ligure è del 67,3 per cento, 5,1 punti percentuali superiore a quello italiano e di 1,8 punti percentuali inferiore a quello del Nord Ovest. I dati del mercato del lavoro relativi al primo trimestre del 2025 mostrano un andamento positivo per la Liguria sul fronte occupazionale.

¹ Pag. 184: "Il 7 maggio 2024, la Guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare⁶⁵⁷ nei confronti di 10 persone, tra le quali amministratori della Regione Liguria e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed imprenditori, indagati, a vario titolo, per corruzione e corruzione elettorale aggravata".

Nell'ambito dei Soggetti economici potenziali appaltatori di servizi, lavori, forniture strumentali al servizio svolto da LIGURIA INTERNATIONAL si osserva che Società e la sua leva di forza contrattuale nei confronti dello stesso sono tali da consentire di richiedere a tali soggetti come vincolante il possesso di requisiti organizzativi finalizzati alla prevenzione e controllo anticorruzione.

In definitiva si ritiene che le attività della Società -anche in virtù del pregnante controllo da parte del socio controllante- non paiano influenzabili da un eventuale contesto esterno negativo di riferimento.

§ 7.1.2 CONTESTO INTERNO E ORGANIZZATIVO

La valutazione del contesto interno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche interne dell'azienda possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Il Piano Nazionale Anticorruzione evidenzia l'importanza di *“segnalare la complessità organizzativa dell'amministrazione in esame, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'ente”*, verificando, in particolare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali che informali); relazioni interne e esterne. In tale ottica il Piano Anticorruzione e l'adempimento agli obblighi di Trasparenza sono strumenti idonei ad integrare, a loro volta, il Modello 231/01 e la prevenzione delle fattispecie di reato ivi previste, in particolare contro la Pubblica Amministrazione.

La Società opera presso la sede operativa sita in Piazza Dante 8/9 - 16121 Genova.

Come emerge altresì dal documento **“Relazione sul governo societario”** (anno 2024, datata marzo 2025) - documento redatto ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 175/2016- la Società, in house di Regione Liguria, tramite FILS.E. S.p.A., e degli altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello del “in-house providing” stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci. La Società, in coerenza con gli indirizzi regionali di valorizzazione del territorio e di sostegno allo sviluppo economico, ha la finalità di promuovere e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure, rivolgendo specifica attenzione ai sistemi produttivi locali ed ai distretti, promuovendo e realizzando un sistema integrato di servizi alle imprese diretto a favorire l'internazionalizzazione delle attività e dei prodotti e la cooperazione internazionale, rispondendo alle esigenze del territorio. La Società, quale strumento di intervento della Regione Liguria e degli altri Soci è indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali finalizzati all'attrazione di investimenti nazionali ed esteri, nonché alla cooperazione internazionale. La Società allorquando opera quale strumento di intervento della Regione Liguria è tenuta all'osservanza del Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione delle imprese adottato dalla Regione stessa.

La Società agisce per il perseguimento del proprio oggetto sociale senza finalità lucrativa. La Società opera, in una logica di collaborazione con le Camere di Commercio Liguri e le Associazioni di Categoria ed in coerenza con il principio della sussidiarietà, per la promozione del sistema Liguria in tutti i suoi aspetti economico-produttivi attraverso:

- l'assistenza alle iniziative promosse dai soci per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, mettendo a disposizione proprie competenze e risorse, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, di economie di scala e di rete;

- l'ideazione e la realizzazione di progetti e programmi finalizzati a promuovere all'estero le attività delle imprese liguri, in particolare operanti all'interno dei sistemi produttivi locali e dei distretti, attraverso specifici pacchetti di servizi informativi e attività di consulenza ed assistenza, di promozione e informazione relative alle politiche commerciali, produttive, finanziarie di origine nazionale, internazionale e comunitaria;
- la promozione e l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, mostre e fiere nazionali ed estere a cui saranno invitate a partecipare le imprese liguri;
- la promozione e l'assistenza nella costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;
- la promozione di servizi specialistici ed innovativi in materia contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, utilizzando tutte le competenze presenti sul territorio;
- la realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa;
- la collaborazione con gli uffici della UE e con strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione e all'attuazione di iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione dell'impresa; la promozione di iniziative volte a realizzare forme di cooperazione internazionale tra imprese liguri e soggetti esteri;
- la collaborazione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura liguri assunte quali punti di riferimento sul territorio ed alle quali potrà essere affidata la realizzazione di specifiche iniziative;
- la promozione e valorizzazione in Italia e all'estero dei prodotti agroalimentari ed artigianali regionali attraverso:
 1. il supporto alla commercializzazione e vendita diretta dei prodotti tipici regionali;
 2. l'offerta di spazi espositivi per attività di promozione della gastronomia regionale;
 3. l'organizzazione di manifestazioni ed incontri allo scopo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nei settori agroalimentari, artigianali e nel turismo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, in particolare, può:

- sottoscrivere accordi a livello comunitario, nazionale, regionale e locale per l'attuazione di iniziative e programmi;
- attivare specifiche convenzioni con la Regione Liguria, i Soci e gli altri soggetti pubblici e privati interessati al perseguitamento delle finalità societarie;
- sottoscrivere specifici accordi di collaborazione con la FILS.E. S.p.A. - ed il sistema di partecipate da essa coordinato.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La

Società può anche assumere partecipazioni in altre Società purché aventi scopi affini e connessi al proprio, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici partecipanti direttamente o indirettamente alla Società, ovvero da altre persone giuridiche controllate dagli stessi.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società

Il Capitale sociale di Liguria International scpa interamente sottoscritto e versato è pari ad € 120.000,00 diviso in numero 1.200 azioni del valore nominale di €100.

Il capitale sociale al 31 dicembre 2024 risulta così suddiviso :

- quota di 624 azioni ordinarie pari ad € 62.400,00 di proprietà di Filse spa pari al 52%
- quota di 144 azioni ordinarie pari ad € 14.400,00 di proprietà di Camera di Commercio di Genova pari al 12%
- quota di 432 azioni ordinarie pari ad € 43.200,00 di proprietà di Camera di Commercio delle Riviere pari al 36%

Gli Organi sociali al 31 dicembre 2024 risultano così composti:

Presidente: Carlo Golda

Consiglieri:


Alessandro Berta

Matilde Bruzzone

Ornella Caramella

Ilaria Murmura

Di seguito è rappresentato l'organigramma della Società:



In conclusione occorre evidenziare come i poteri decisionali siano accentrati nel CDA. Pur tuttavia da detta circostanza:

- (i) in virtù del coinvolgimento di più dipendenti nella predisposizione della documentazione a monte dei processi decisionali,
- (ii) della osservanza delle procedure formalizzate a gestione dei processi, nonché
- (iii) delle documentate attività di controllo e monitoraggio adottate,

non derivano rischi di rilievo.

§ 7.2 CRITERIO METODOLOGICO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

Sulla base delle attività attualmente svolte, la Società ha provveduto all'individuazione (mappatura) dei propri processi aziendali ed individuato tra di essi quelli "sensibili", cioè quelli concretamente esposti al rischio di commissione di un reato o fatto corruttivo, avendo riguardo, nel modo più completo possibile, alle possibili modalità attuative di detti reati e fatti per ogni singolo processo aziendale.

Tale mappatura dei processi è stata eseguita attraverso un check-up aziendale che ha preso in considerazione la dimensione e la complessità dell'azienda, il tipo di attività svolta, la struttura organizzativa, la documentazione rilevante, i precedenti storici.

Sono considerati processi esposti al rischio corruzione (cc.dd. processi sensibili) quelli nei quali sono presenti le attività che appartengono alle aree che sono definite come "generali" dalla L. 190/12 e dai PNA. Tali Aree generali sono:

- acquisizione e progressione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenziosi.

E' stata esclusa, quale area di rischio, quella dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni), poiché neppure in astratto configurabile.

Nell'eseguire tale attività si è cercato di considerare la concreta realtà della Società, nella consapevolezza che la considerazione di reati e fatti corruttivi assolutamente lontani da tale realtà non solo non è efficace ma, al contrario, può denotare una analisi superficiale e non idonea.

Nel concreto, il rischio viene scomposto in quattro componenti fondamentali:

- il potenziale pericolo che l'evento patologico possa effettivamente verificarsi (processo sensibile);
- la probabilità di tale evenienza;
- le conseguenze e l'impatto dell'evento;
- l'esposizione al rischio, rappresentata dall'interrelazione tra la probabilità che il rischio si concretizzi e il suo impatto potenziale sulla Società

A fronte del rischio individuato sono state, quindi, predisposte le misure di prevenzione e di controllo al fine di rendere i rischi individuati "accettabili".

Nel corso del 2023 non vi è stata alcuna modifica all'ambito delle attività svolte dalla Società, né nelle responsabilità attribuite alle funzioni aziendali.

§ 7.3 MAPPATURA ED INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE PROCEDURE (ALLEGATO 1)

Come noto la mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

RPCT ha ritenuto di potere adottare il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi, individuato nella rappresentazione del processo, con disamina per ognuno di essi degli elementi di rischio che possono manifestarsi. Quanto sopra risulta giustificato alla luce della circostanza che LIGURIA INTERNATIONAL è realtà di dimensione organizzativa ridotta, con un organico e personale competente che non permette – allo stato- un differente approfondimento. D'altronde, alla luce dell'esperienza storica e valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo è stato ritenuto basso e non si sono manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità (eventi sentinella, segnalazioni, ecc.).

E' di tutta evidenza la opportunità, ai fini di una corretta individuazione dei rischi, di valutare i soggetti coinvolti in prima battuta nella gestione di un determinato processo: all'esito della verifica le risultanze sono riportate nella seguente tabella.

All'interno del documento sub 1 sono stati identificati:

- (i) gli eventi rischiosi, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti che possono verificarsi in relazione ai processi aziendali, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.
- (ii) i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, definiti quali fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi e vengono prese in esame per determinare il livello di rischio di ciascun processo.

RPCT, nella redazione del documento sub all.1, ha, pertanto, tenuto conto della presenza o meno dei seguenti fattori:

- | |
|---|
| a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) |
| b) mancanza di trasparenza; |
| c) complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; |
| d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| e) scarsa responsabilizzazione interna; |
| f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; |

A supporto delle conclusioni ed a confronto delle risultanze del processo di misurazione del livello di rischio sono stati esaminati dati statistici, che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi.

| | |
|---|--|
| Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione | Eventuali sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti. <ul style="list-style-type: none"> ✓ I reati contro la PA; ✓ Il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (art.640 e 640 bis c.p.) |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Le segnalazioni pervenute | Segnalazioni ricevute sia dall'interno dell'amministrazione che dall'esterno, oltre che reclami che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla mala gestione di taluni processi organizzativi. |
| Ulteriori dati in possesso dell'amministrazione | rassegne stampa, ecc.. |

Quali ulteriori elementi (indicatori) è stato esaminato il ricorrere o meno dei seguenti fattori.

Discrezionalità dei processi

| | |
|--|-------|
| Il processo è del tutto vincolato | BASSO |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | MEDIO |
| E' altamente discrezionale | ALTO |

Interesse esterno: presenza di interessi, anche economici, per i destinatari del processo

| | |
|--|-------|
| Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno | BASSO |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico | MEDIO |
| Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA e comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi (es.: affidamento di appalto) | ALTO |

Controlli (controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controlli a campione ecc.)

| | |
|---|-------|
| Il tipo di controllo applicato costituisce un efficace strumento per neutralizzare il rischio | BASSO |
| E' efficace ma in minima parte | MEDIO |
| Non è efficace in quanto il rischio rimane indifferente | ALTO |

Efficacia della trasparenza: tracciabilità del processo; diffusione (interna e/o esterna dei documenti/informazioni); completezza e chiarezza dei documenti/informazioni

| | |
|---|-------|
| Le suddette condizioni sono presenti ed attuate in maniera efficace | BASSO |
| Sono parzialmente presenti e da migliorare | MEDIO |
| Inadeguate o assenti | ALTO |

Grado di attuazione delle misure di trattamento

| | |
|---------------------------|-------|
| Le misure vengono attuate | BASSO |
| Parzialmente attuate | MEDIO |
| Non vengono applicate | ALTO |

Personale coinvolto nella gestione del processo

| | |
|---|-------|
| Il processo è gestito da personale con competenze specifiche e con attribuzione di responsabilità | BASSO |
| Parzialmente presente il personale con competenze specifiche | MEDIO |
| Inadeguato o assente il personale con competenze specifiche | ALTO |

7.4 PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come noto l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (e non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato I al P.N.P.C..

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato in Azienda per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere valutati congiuntamente per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Nel documento sub All.1, viene identificato il livello di rischio colorato secondo la sua gravità, come da seguente matrice.

| PROBABILITÀ \ IMPATTO | RARO | POCO PROBABILE | PROBABILE | MOLTO PROBABILE | FREQUENTE |
|-----------------------|------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| SUPERIORE | | | | | |
| SERIO | | | | | |
| SOGLIA | | | | | |
| MINORE | | | | | |
| MARGINALE | | | | | |

Ai fini della valutazione della probabilità sono stati utilizzati degli indicatori di stima del livello di rischio quali:

- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- il grado di discrezionalità del decisore interno alla Società: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- la assenza di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Al pari sono state considerate le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*, ma anche quelle pervenute dall'esterno in altre modalità (reclami di terzi che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi).

A giustificazione del livello di rischio assegnato è stato valutato il ricorrere dei seguenti fattori:

- (i) I processi risultano trasparenti e correttamente tracciati, con diffusione all'interno ed esterno dei documenti delle informazioni rilevanti;
- (ii) I processi sono gestiti da personale con competenze specifiche e con attribuzione di responsabilità;
- (iii) I processi risultano vincolati dalla legge e da atti / procedure interne, con adozione di form per dichiarazioni assenza conflitto di interessi;
- (iv) I Processi comportano l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico;
- (vi) Risulta attuata una corretta attività di verifica e monitoraggio.

§ 8 L'ATTIVITA' DI RPCT CON IL SUPPORTO DI ODV E DELLE FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI

§ 8.1 RELAZIONE IN MERITO ALLA ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTA NELL'ANNO 2023

Nel corso dell'anno 2024 RPCT, con il supporto di OdV, ha posto in essere le attività previste nel Piano di Monitoraggio. Dalle risultanze non sono emerse criticità di rilievo.

Per quanto concerne la adozione di nuove procedure aziendali, si ricorda come nell'ultimo triennio siano stati revisionati e/o predisposti e adottati da ultimo i seguenti documenti:

| CATEGORIA | Data | Titolo della misure | Ambito/i di riferimento. |
|-----------------------------|--------------------|---|--|
| CODICE ETICO E DI CONDOTTA | Rev 01 25.01.22 | 1. Formazione e sensibilizzare al rispetto dei principi di comportamento e di condotta etica 2. Revisione Codice Etico con adeguamento del documento adottato da FILSE | <ul style="list-style-type: none"> - formazione, approfondimento e scambio buone pratiche - promozione dell'etica e di standard di comportamento - Inserimento della previsione che il Codice Etico, in virtù della sua valenza precettiva e della analitica individuazione dei comportamenti richiesti ai destinatari, dalla cui inosservanza deriva l'applicazione di sanzioni, integra altresì i requisiti di comportamento dei dipendenti pubblici e la valenza di Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013. |
| PROCEDURA WHISTLEBLOWING PA | 22.12.23 | A Seguito di adozione applicativo di Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali e la | La misura risultava preventiva quale attività di implementazione e miglioramento programmata per il 2021 nel PTPCT 2021-2023. Come noto WhistleblowingPA è un progetto di Transparency International Italia e Centro Hermes |

| | | |
|-------------|--|--|
| | <p>piattaforma risulta approvata da ANAC, conforme al GDPR e già adottata dalla controllante FILSE. Adozione Policy Gestione segnalazioni nell'anno 2021n nel corso del 2023 si è provveduto alla adozione di una prima revisione della procedura (rev 02) entro il 15.07.20023 ed ad una seconda rev datata 22.12.2023 per adeguamento alle Linee Guida Anac 311/2023</p> | |
| AFFIDAMENTI | <p>Maggiore proceduralizzazione e tracciabilità delle pratiche di affidamento servizi e consulenze</p> | <p>Adozione dei seguenti documenti, atti a meglio disciplinare e formalizzare i vari step della procedura di affidamento:</p> <p>01 Richiesta di Affidamento (con indicazione dell'oggetto, durata/termine di consegna, copertura spesa, importo stimato, modalità di individuazione dell'affidatario, rispetto del principio di rotazione, congruità dell'offerta: affidamento diretto, affidamento tramite Mepa, etc);</p> <p>02 Determinazione a contrarre semplificata per acquisto di beni e servizi (con le medesime indicazioni di cui sopra e indicazione delle verifiche generali presso Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, Anac, Durc);</p> <p>03 Lettera accettazione preventivo (Allegati: Informativa privacy e Tracciabilità flussi finanziari);</p> <p>04 Liquidazione Impegni: form richiesta al Presidente del CDA di autorizzazione alla liquidazione delle somme, previa attestazione della positiva conclusione dei</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | controlli relativi ai requisiti generali e attestazione (da parte dei sottoscrittori (i) Responsabile dell'esecuzione del contratto e (ii) RUP, ove diverso dal Responsabile dell'esecuzione del contratto) che l'attività è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto contrattualmente. |
|--|--|--|--|

§ 8.2. RELAZIONE IMPULSO ATTIVITA' INFORMATIVA / FORMATIVA ANNO 2024 E FORMAZIONE ANNO 2025

In considerazione della estrema ristrettezza dell'organico l'attività formativa viene svolta da RPCT e ODV nel corso delle riunioni con i dipendenti per valutare gli esiti degli audit o modificare, con il supporto degli stessi, eventuali procedure.

§ 9 IL PIANO DI MONITORAGGIO PER L'ANNO 2025

Lo scrivente RPCT ha concordato con l'OdV di procedere congiuntamente alla attuazione del presente Piano di Monitoraggio. Le attività espletate in esecuzione del Piano di Monitoraggio saranno oggetto di verbalizzazione e quindi debitamente documentate a Libro Verbali OdV, al pari delle ulteriori attività poste in essere dal RPCT.

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Area A Assunzione, Progressione del Personale | Procedura Rilevazione Presenze e gestione retribuzione | a campione conformità applicativa - documentale | Valutazione di conformità della attività alla normativa applicabile e alle norme aziendali | 1 |
| Area B Affidamento di lavori, servizi e forniture, Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza | Procedura Acquisti | a campione: estrazione nn°5 CIG sotto soglia euro 40.000 (ambito ove sussiste maggiore discrezionalità) e verifica conformità applicativa - documentale | Valutazione di conformità della attività alla normativa applicabile e alle norme aziendali | 3 |
| | Procedura acquisti (Conferimento di incarichi di consulenza legale) | a campione conformità applicativa - documentale | Valutazione di conformità della attività alla normativa applicabile e alle norme aziendali | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Area D Rapporti con la PA (socio controllante) | Gestione informatica della reportistica della società verso il socio controllante | A campione conformità applicativa - documentale | Valutazione di conformità della attività alla normativa applicabile e alle norme aziendali | 1 |
|---|---|---|--|---|

§ 10 ULTERIORI MISURE OBBLIGATORIE

Come noto, alcune delle misure individuate dal legislatore risultano obbligatorie. Si tratta di misure che, per la loro natura e per il loro carattere trasversale, sono in grado di per sé, indipendentemente dal processo sul quale incidono, di ridurre efficacemente il rischio di corruzione. Richiamate le misure già *supra* oggetto di disamina (a titolo esemplificativo in punto formazione), le stesse vengono trattate di seguito.

§ 10.1 PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Si dà atto che la Società aveva già provveduto ad istituire la Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità WHISTLEBLOWING POLICY, la quale risulta conforme alle Linee guida –in seguito emanate– in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing).

La Società ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e ha adottato, a valle di una prima adozione della procedura in parola, la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi nonché una nuova policy (rev 2022) di gestione delle segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono, infatti, le seguenti:

- (i) la segnalazione può essere fatta dai dipendenti e dai dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrice della stessa;
- (ii) il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
- (iii) le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- (iv) la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- (v) la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. La segnalazione viene ricevuta anche dall'ODV;
- (vi) nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

La nuova procedura di segnalazione risulta raggiungibile al link <https://liguriainternational.whistleblowing.it/#/>:

← → C https://liguriainternational.whistleblowing.it/#/

 WHISTLEBLOWING PA Liguria International Scpa

Se vuoi segnalare un caso di corruzione clicca qui.
[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.
 [Accedi](#)

Come anticipato nel corso dell'anno 2023 sono state adottate due nuove revisioni della procedura, la prima per adeguamento al D.Lgs 24/2023 entro il termine del 15/7/2023, la seconda in data 22/12/2023 per conformarsi alle Linee Guida Anac 311/2023.

RPCT ha preso in esame le modifiche apportate da Anac con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 alle Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.172 del 25 luglio 2023). L'intervento dell'Autorità e le precisazioni operate non impattano sul sistema e sulla procedura adottata dalla Società, tuttora conforme anche a valle della precitata Delibera 479/2025 (la quale ha ad oggetto le modalità di strutturazione del canale interno di segnalazione, la gestione delle segnalazioni anonime etc.).

§ 10.2 “INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA” (PANTOUFLAGE)

Evidenziato che il D.Lgs. n. 165/2001 si applica ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni così come individuate all'art. 1, co. 2 del Decreto stesso (tra cui non sono ricomprese le società a partecipazione pubblica), la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici e quindi anche l'ambito di applicazione soggettiva del divieto di *pantouflag* è stato ampliato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconfidabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*”, il quale prevede espressamente che “*Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico*”. In coerenza con quanto stabilito dal succitato art.21 del D.Lgs. n.39/2013, l'ambito applicativo della disposizione, è stato altresì oggetto di intervento espresso dell'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018), avente ad oggetto “*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”. In particolare ANAC ha specificato, al punto 9.2 della predetta delibera che i soggetti privati in controllo pubblico sono certamente sottoposti al divieto di pantouflag, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, mentre “*non sembra invece consentita un'estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato articolo 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.lgs. n. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari*”.

Il personale dipendente di Liguria International non risulta destinatario di autonomi poteri di amministrazione e di gestione, neppure in forza di specifiche deleghe con cui vengano attribuiti loro specifici poteri autoritativi o negoziali (dovendosi intendere, in tal senso, che tali poteri decisionali e gestionali siano conferiti statutariamente, a mezzo di procura notarile o di apposita delibera del consiglio di Amministrazione).

Sulla base di tali indicazioni normative e regolamentari – ai fini della corretta interpretazione e della chiara determinazione dell'ambito di applicazione a Liguria International della norma di cui trattasi – si ritiene che i divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applichino al solo CDA. Quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, RPCT invierà una comunicazione ai componenti del CDA al fine di ricordare i contenuti della normativa.

§ 10.3 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio devono comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

In considerazione del particolare organigramma della Società, della dotazione organica, la rotazione del personale non è attuabile e viene, eventualmente, attuata in Liguria International in maniera non programmata ma in funzione delle esigenze organizzative aziendali. Sono comunque presenti misure di natura preventiva della corruzione quali modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

Per quanto concerne la rotazione straordinaria, la Società prende atto di quanto indicato dall'aggiornamento del PNA 2018 e, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, metterà in campo misure analoghe alla rotazione straordinaria nel PTPC.

Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs.165/2001. La valutazione della condotta del dipendente da parte dell'Amministrazione è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura. Detta valutazione verrà avviata al momento della conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. Codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Dal momento che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico, la Società introdurrà nel codice di comportamento, previsione che con il presente PTPCT viene già resa vincolante, l'obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

§ 10.4 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

Il Responsabile cura e verifica che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n° 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

La Delibera dell'A.N.AC. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” ha fornito gli strumenti per superare i dubbi interpretativi e le difficoltà applicative della normativa sulla inconferibilità e incompatibilità, andando a chiarire il ruolo e le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e andando definire i confini e i margini di intervento dell'attività dell'ANAC. La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione, in una sorta di vigilanza interna, mentre la vigilanza esterna viene invece condotta dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Con riferimento agli accertamenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli stessi si distinguono a seconda che trattasi di inconferibilità o incompatibilità, come di seguito esposto.

A) Inconferibilità

Al RPCT è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Qualora, quindi, il RPC venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. n. 39 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

L'attività di contestazione prevede due distinti accertamenti:

- 1) di tipo oggettivo relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità;
- 2) di tipo soggettivo relativo alla valutazione dell'elemento psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del decreto. Accertata, quindi, la sussistenza della causa di inconferibilità dell'incarico, il RPCT dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

L'atto di contestazione, da portare a conoscenza anche dei soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere una brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, contiene anche l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine congruo, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa (tendenzialmente non inferiore a cinque giorni).

B) Incompatibilità

In tale caso, per il RPCT, è previsto il dovere di avviare un unico procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPCT contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. In questo caso l'accertamento è solamente di tipo oggettivo.

Con riferimento all'attività di verifica del RPC sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, l'art. 20 del decreto 39/2013 impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.

Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il RPC è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accettare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

In caso di dichiarazioni mendaci, si configurano diverse conseguenze:

- 1) responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- 2) impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto in quanto resa anche ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

Tuttavia, proprio in considerazione della buona fede che può caratterizzare l'autore della dichiarazione, è opportuno considerare un passaggio che la legge non contempla, ma che potrebbe chiarire non solo la condotta da esigere dall'autore della dichiarazione, ma anche l'ambito oggettivo della verifica richiesta all'organo conferente l'incarico.

Liguria International ha pertanto ritenuto di adeguarsi all'invito di A.N.AC. di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare,

nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione al fine di poter effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità.

Ne consegue che il compito del RPCT nell'ambito del procedimento sanzionatorio sarà più agevole, potendosi, ad esempio, dedurre:

- la responsabilità dell'organo conferente ogni volta che l'incarico dichiarato poi nullo sia stato conferito nonostante, dalla elencazione prodotta, fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati, evidenziassero cause di inconferibilità o di incompatibilità;
- la buonafede dell'autore della dichiarazione, in caso di dichiarazione esaustiva. Con riferimento, però, a tale ultimo profilo, vale evidenziare che l'elemento psicologico del dichiarante non è preso in considerazione dal legislatore, il quale collega alla dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, l'inconferibilità di qualsivoglia incarico tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.

§ 10.5 COMMISSIONI E CONFLITTO DI INTERESSE

La Legge 190/2012 e il PNA 2019 introducono specifiche misure di prevenzione di carattere soggettivo, che mirano a prevenire i rischi di fenomeni corruttivi al momento della formazione degli organi deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, prevedendo specifici controlli in relazione all'assegnazione di incarichi per gli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, finalizzati in particolare a verificare l'assenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Nel rispetto di quanto previsto da tali prescrizioni e in quanto e nei limiti alla realtà aziendale applicabili, per i soggetti e nei casi rilevanti previsti nel PNA 2019, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- formazione di commissioni per affidamenti / gare;
- formazione di commissioni per assunzioni;

sono effettuate verifiche ai fini di controllare eventuali precedenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione prima dell'assegnazione dell'incarico;

Nel momento della formazione delle commissioni e negli altri casi previsti, deve essere richiesta agli interessati:

- certificazione attestante l'assenza di precedenti penali (es. copia del fascicolo personale del casellario giudiziario);
- (in alternativa) dichiarazione sostitutiva di tale certificazione, resa dall'interessato sotto propria responsabilità;
- in detto momento o in ogni caso preliminarmente all'avvio delle attività della Commissione deve essere ottenuta dai membri della commissione apposita dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto ai partecipanti alla gara / selezione.

Il RPCT ha la responsabilità di accettare il rispetto di tali disposizioni e può, pertanto, eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione acquisita.

Qualora dovessero emergere procedimenti penali per delitti contro la PA, il RPCT si attiva e sentito l'Organo Amministrativo, per valutare la sospensione del conferimento dell'incarico.

§ 10.6 CASI PARTICOLARI: INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Il D.lgs. n. 39/2013, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, ha disciplinato alcune specifiche ipotesi di inconferibilità per incarichi dirigenziali o incarichi a questi assimilati, incarichi di amministratore delegato, presidente con deleghe gestionali dirette e di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente, con particolare riferimento a situazioni in cui tali soggetti siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, nonché negli altri casi previsti dal decreto.

La norma in questione -stante l'assenza di posizioni dirigenziali o ad esse assimilabili, risulta applicabile unicamente all'organo gestorio (CDA), il che rende superflua l'adozione di una specifica misura al riguardo.

§ 10.7 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

In attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, le Pubbliche Amministrazioni, di regola, predispongono e utilizzano Patti d'integrità e protocolli di legalità negli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tal fine, esse sono tenute ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito una clausola di salvaguardia, secondo la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità stipulati dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Il Patto di Integrità rappresenta un complesso di regole di comportamento che rafforzano condotte già doverose per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo, con particolare riferimento alla prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità nel delicato settore dei contratti pubblici e al fine di valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che *“mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (fr. Cons. St., 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)”*.

La violazione del suddetto Protocollo comporta l'esclusione dalla procedura, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto. In ogni caso, alla dichiarazione di violazione, consegue la segnalazione del fatto all'A.N.AC. e alle competenti Autorità.

Quali misure integrative da adottarsi nel corso del 2013 è prevista la rivisitazione delle clausole per i fornitori, le quali prevedono sanzioni in ipotesi di comportamenti atti a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o violazioni dei Protocolli Comportamentali e Procedure di prevenzione della corruzione previsti da Liguria International.

§ 10.8 LIMITI AL RICORSO ALL'ARBITRATO

Ai sensi del Codice degli Appalti le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a (concessioni e) appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Il ricorso all'arbitrato è legittimo solo ove sussista la preventiva autorizzazione motivata da parte dell'Organo Amministrativo. Liguria International non prevede nella propria contrattualistica standard la clausola compromissoria e qualora l'operatore economico dovesse chiederne l'applicazione, i responsabili dovranno presentare la richiesta all'Organo Amministrativo che la valuterà al fine di concedere l'eventuale autorizzazione, informando del ricorso all'arbitrato RPCT.

Nell'eventuale caso di nomina di arbitri in conformità a quanto sopra enunciato, si opera nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 50/2016.

§ 10.9 ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

RPCT ha attivato le procedure idonee a garantire l'accesso civico e ad istituire il relativo registro, come da documentazione pubblicata sul sito web), mettendo altresì a disposizione la modulistica e le necessarie

informazioni al fine di esercitare l'accesso.

§ 11. PROGRAMMA MISURE GENERALI DI MIGLIORAMENTO E LORO ATTUAZIONE

Di seguito si riporta una sintesi del programma di attuazione delle misure, espresso in termini di target, il cui raggiungimento sarà valutato mediante l'utilizzo di specifici indicatori. Per ciascuna misura generale sono individuate: la tempistica di attuazione e gli indicatori in grado di attestarne l'effettiva attivazione.

| <i>Misura</i> | <i>Target 2026 (Indicatori)</i> | <i>Target 2027 (Indicatori)</i> | <i>Target 2028 (Indicatori)</i> |
|---------------------------|--|--|--|
| Trasparenza | Pubblicazione dati aggiornati anche in forza di D.Lgs 36/2023 | Pubblicazione dati aggiornati | Pubblicazione dati aggiornati |
| Trasparenza | Introduzioni schede di attestazione qualità del dato (nuove istruzioni di cui all'allegato 4 alla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 | Monitoraggio flussi ed invio schede | Monitoraggio flussi ed invio schede |
| Trasparenza | Verifica attuazione schemi ex Deliberazione ANAC n. 495/2024 p | Mantenimento, monitoraggio ed introduzione eventuale schede sperimentali | Mantenimento, monitoraggio ed introduzione eventuale schede sperimentali |
| Formazione | Formazione specifica, rivolta al personale | Formazione generale e specifica | Formazione generale e specifica, rivolta, a tutto il personale |
| Patti di integrità | Monitoraggio attuazione misura | Monitoraggio attuazione misura | Monitoraggio efficacia misura |

SEZIONE II

§ 12. TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: IL PIANO DELLA TRASPARENZA

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento e, più in generale, per ciascuna area di attività e, per tal via, la responsabilizzazione dei dipendenti;
- la conoscenza del modo in cui le risorse sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse è deviato verso finalità improprie.

Per questi motivi, la Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del Dlgs. n. 150/09.

La Legge n. 190/12 ha previsto infatti che la Trasparenza dell'attività amministrativa, "che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge".

La "Legge Anticorruzione" ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 34), esercitata con l'approvazione del Dlgs. n. 33/13.

Con quest'ultimo provvedimento normativo, il Legislatore ha rafforzato la qualificazione della Trasparenza intesa, a partire dalla Legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti, come accessibilità totale delle informazioni concernenti le attività di pubblico interesse svolte dalla Società a partecipazione pubblica locale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in conformità a quanto stabilito dal Dl. n 174/12 in materia di controlli degli Enti Locali sulle proprie partecipate. Emerge dunque con chiarezza che la Trasparenza persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini.

Gli adempimenti di Trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al Dlgs. n. 33/13, e nei successivi interventi normativi e/o dell'Autorità Anticorruzione, tra cui:

- lo schema di Linee guida elaborato dall'Autorità allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla normativa in materia di **prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sul riordino della disciplina riguardante le **società a partecipazione pubblica**;
- la normativa cosiddetta FOIA (*Freedom of Information Act*), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia);
- la **determina ANAC 1134 del 2017 e l'allegato I**.
- da ultimo le nuove istruzioni di cui all'allegato 4 alla **delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024**.

Richiamati i contenuti della sezione trasparenza di cui ai previgenti Piani (in particolare per quanto concerne la descrizione delle norme di riferimento e le finalità delle stesse) si rammenta come la delibera ANAC 1134/2017 abbia sottolineato come la principale novità del d.lgs. 97/2016 stia nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'aver considerato nell'ambito soggettivo di applicazione anche enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

In tema di trasparenza, il nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. 97/2016, disciplina l'«Ambito soggettivo di applicazione» delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione. L'art. 2-bis si compone di tre commi:

- al primo si definisce e delimita la nozione di “pubbliche amministrazioni” con rinvio all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- al secondo comma si dispone che la medesima disciplina dettata dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, “in quanto compatibile”, anche a:
 - a) enti pubblici economici e ordini professionali;
 - b) società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. 175/2016. Sono escluse, invece, le società quotate come definite dal medesimo decreto;
 - c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- al terzo comma si dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, “in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica”, come definite dal d.lgs. n. 175 del 2016 “e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

L'art. 2-bis sostituisce il previgente art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, nel senso che fissa una disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni; estende questo stesso regime, “in quanto compatibile”, anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse.

ANAC ha pertanto statuito che, ai fini delle nuove Linee guida, «*risulta confermata la distinzione operata con la determinazione n. 8/2015 tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.*

Si evidenzia come a valle della entrata in vigore dell'art 28 del D Lgs 36/2023, rubricato “trasparenza dei contratti pubblici” Liguria International ha assolto agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici secondo un doppio binario:

- a. per tutti i dati che l'art. 10 della delibera Anac 261/2023 individua come oggetto di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (“BDNCP”), attraverso l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione “Società trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, di un

collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi al ciclo di vita del contratto, previamente comunicati alla BDNCP e da questa resi pubblici, secondo le modalità indicate nella medesima deliberazione;

- b. per gli atti, i dati e le informazioni che non debbono essere comunicati alla BDNCP, come analiticamente individuati dall'allegato 1 della delibera Anac n. 264/2023, attraverso la loro pubblicazione tempestiva in formato aperto a cura della stazione appaltante nella sezione del sito "Società Trasparente", sotto-sezione "*bandi di gara e contratti*".

La sezione "Amministrazione Trasparente" della Società, accessibile dalla home page, contiene le informazioni previste dalla normativa di cui alla legge n. 190/2012, in quanto già introdotte da precedenti disposizioni di legge tra cui quelle del d.lgs. 150/2009. La pagina "Società Trasparente" (<https://www.liguriainternational.it/amministrazione-trasparente/>) ha *format* (veste formale) coerente al disposto del decreto legislativo sulla trasparenza del 25 maggio 2016, n.97 e all'allegato 1 alla determina ANAC 1134/2017 e successive modifiche.

A valle della nuova strutturazione del sito, occorsa tra fine 2024 ed inizio 2025 sono stati trasfusi nella "nuova" pagina "Società Trasparente", di maggiore e più immediata fruibilità, i dati già oggetto di precedente pubblicazione e nel corso del primo semestre del '25 sono stati compiuti taluni interventi rimediali, voltati a pubblicare documenti e dati che non risultavano correttamente trasmigrati.

§ 12.1 O.I.V.

Si segnala, sempre in tema di verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione, LIGURIA INTERNATIONAL abbia provveduto a nominare l'O.I.V., affidando dette funzioni all'Organismo di Vigilanza, affinché assolva agli obblighi di legge a carico della Società sopra menzionati, vale a dire la redazione della attestazione, completa di griglia di rilevazione e scheda di sintesi, da pubblicarsi a cura di RPCT.

In ossequio ai propri compiti l'O.I.V. ha provveduto a prendere in esame il sito aziendale per le specifiche voci ex lege richieste e a redigere i relativi documenti (attestazione, completa di griglia di rilevazione e scheda di sintesi, da ultimo al 2025 (in seguito oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del sito).

§ 12.2 FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile per la trasparenza ha il compito e la responsabilità di:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte di Liguria International degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare alle autorità competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 39/13.

Preliminarmente si ricorda come la Società abbia adottato specifica *Procedura "Flussi Informativi"* finalizzata al rispetto degli obblighi di cui al Decreto 33/2013, nonché Decreto 231/01 e L.190/12, la cui inosservanza può comportare specifiche responsabilità e sanzioni di legge.

Pur tuttavia ed in concreto, allo stato attuale, i dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono pressoché tutti nella disponibilità del RPCT, valutando che detta mancata segregazione di compiti e responsabilità potesse ritenersi calmierata dal necessario coordinamento, anche in fase di verifiche, con OdV.

§ 12.2.1 FLUSSI INFORMATIVI: SCHEDA DI ATTESTAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO AI FINI DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

I Responsabili della trasmissione dei Dati sono tenuti ad effettuare le trasmissioni di dati, informazioni e documenti nel rispetto del principio di veridicità e garantendo l'integrità, la completezza, la tempestività, il costante aggiornamento, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, l'accessibilità e riutilizzabilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della provenienza e la riservatezza di quanto pubblicato.

Sulla base delle istruzioni operative di ANAC (allegato 4 alla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024), si riporta di seguito il dettaglio dei **REQUISITI DI QUALITÀ DEL DATO/INFORMAZIONE/DOCUMENTO**, che ogni Responsabile tenuto alla trasmissione deve garantire:

- **INTEGRITÀ**: il dato non deve essere parziale;
- **COMPLETEZZA**: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici aziendali. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative;
- **TEMPESTIVITÀ**: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione (salvo diverse tempistiche di legge);
- **COSTANTE AGGIORNAMENTO**: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto ai procedimenti a cui si riferisce;
- **SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE**: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni;
- **COMPRENSIBILITÀ**: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto;
- **OMOGENEITÀ**: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso aziendale;
- **FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ**: il dato deve essere predisposto e pubblicato informato aperto ai sensi dell'art. 1 co. 1 lettera 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 85/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Liguria International non deve disporre di filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Società Trasparente" della Società;
- **CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE**: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza;
- **INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA**: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte;
- **RISERVATEZZA**: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

Sempre sulla base delle istruzioni operative di ANAC (allegato 4 alla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024), si prescrive che ogni Responsabile tenuto alla trasmissione dei dati, informazioni e documenti, prima di procedere a tale trasmissione, effettui una attività di **"VALIDAZIONE"** degli stessi. Lo scopo principale di tale attività è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati / informazioni /documenti stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la

diffusione. Il Responsabile deve dare atto per iscritto delle valutazioni effettuate nel corso dell'attività di validazione specificando i criteri di qualità generali e/o specifici utilizzati per la verifica e tenere conservate le valutazioni effettuate al fine di poterle esibire in caso di controllo superiore. La validazione, sottoscritta dal Responsabile tenuto alla trasmissione dei dati /i informazioni / documenti, costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione. Per facilitare tale compito è stata predisposta apposita modulistica da utilizzare, di seguito raffigurata:

| | | |
|---|---|-------------|
| Liguria International | | Pag. 1 di 1 |
| Modulo: facsimile per attività di validazione | | |
| Stato del documento | Motivazioni della prima emissione / revisione | Data |
| Prima emissione | Modifiche ex istituzioni operative ANAC (allegato 4 alla Delibera n. 495 del 25 settembre 2024) | 13.12.2024 |
| REQUISITI DI QUALITÀ¹ | | |
| <input type="checkbox"/> INTEGRITÀ <input type="checkbox"/> COMPLETENZA <input type="checkbox"/> TEMPESTIVITÀ <input type="checkbox"/> AGGIORNAMENTO <input type="checkbox"/> SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE <input type="checkbox"/> COMPRENSIBILITÀ <input type="checkbox"/> ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ <input type="checkbox"/> CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DI AMT <input type="checkbox"/> INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA <input type="checkbox"/> RISERVATEZZA | | |
| NOTE: | | |
| <input type="checkbox"/> PUBBLICABILE ² <input type="checkbox"/> PUBBLICABILE PROVVISORIAMENTE <input type="checkbox"/> NON PUBBLICABILE | | |

FIRMA DEL SOGGETTO RESPONSABILE

I

| | |
|-------|--|
| Data | |
| Firma | |

¹ Il Responsabile della transazione deve selezionare i REQUISITI DI QUALITÀ riportati. Qualora i dati risultino in tutto o in parte non conformi e/o non disponibili dei criteri di validità, lo stesso deve compilare il campo NOTA, specificando eventuali riferimenti ed eventuali interventi correttivi da adottare.

² Il Responsabile della transazione deve segnalare se il dato è PUBBLICABILE (in quanto tutti i requisiti di qualità sono stati rispettati), PUBBLICABILE PROVVISORIAMENTE (ogniqualvolta le differenze rilevate siano lievi e con riserva di sostituirli non appena siano disponibili dati conformi), NON PUBBLICABILE (nella misura in cui le differenze siano macroscopiche)

§ 12.2.2 DELIBERA ANAC 495/2024: SCHEMI DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, in vigore a valle del periodo transitorio dal 13/11/2025, introduce nuovi schemi di pubblicazione con l'obiettivo di favorire una maggiore trasparenza all'interno delle pubbliche amministrazioni. L'intento principale è agevolare e uniformare l'inserimento di dati, documenti e informazioni obbligatorie nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web, semplificandone la gestione per le PA. Per raggiungere questi obiettivi, la deliberazione si articola su diversi aspetti chiave:

- 1 Approvazione di schemi standard di pubblicazione obbligatori per gli adempimenti previsti dagli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del d.lgs. n. 33/2013. Questi schemi definiscono formato, contenuti e frequenza di aggiornamento delle informazioni, semplificando sia la pubblicazione che la consultazione.
- 2 Definizione di istruzioni operative per la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione, inclusi requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione e controlli.
- 3 Concessione di un periodo transitorio di 12 mesi per consentire alle amministrazioni di adeguare i propri sistemi e procedure, durante il quale l'ANAC sospende la vigilanza sulla mera non conformità agli schemi, fermo restando l'obbligo di rispettare le prescrizioni di legge.
- 4 Messa a disposizione di ulteriori 10 schemi per una sperimentazione volontaria, al fine di raccogliere feedback per il loro eventuale perfezionamento.

5 Possibilità per l'ANAC di valutare e perfezionare gli schemi, anche in base ai risultati della sperimentazione, mirando a una maggiore uniformità e riutilizzabilità delle informazioni. La deliberazione si applica alle pubbliche amministrazioni, includendo:

- Enti pubblici economici.
- Ordini professionali.
- Società in controllo pubblico.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico.
- Enti di diritto privato non in controllo.
- Autorità Amministrative indipendenti.
- Enti territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, Comunità montane) e i loro consorzi e associazioni.

6 È importante notare che alcuni schemi possono differenziarsi a seconda del soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione.

§ 12.3 TRASPARENZA E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI - RAPPORTI RPTC E RPD

A seguito del Reg UE 2016/679 in parola, recepito da ANAC in sede di PNA 2018 occorre “*ricordare che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giusta rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d) 8. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD)”.*

Relativamente ai rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD- introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), quest'ultimo individuato dalla società in un professionista esterno, un indirizzo interpretativo è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.¹⁰ Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se

naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame. Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD.